



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2 gennaio 2020, al n.1, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di Direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

VISTO l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

VISTO l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

VISTO il decreto direttoriale del 17 maggio 2002, con il quale ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale con sede legale in Roma, Via Merulana n. 48, c.a.p. 00185, codice fiscale

80076690587, è stato iscritto al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 10;

VISTA la domanda pervenuta il 20 novembre 2019, (ns. prot. in pari data n. 34/11438) con la quale il legale rappresentante dell'associazione ENDAS ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale dell'Associazione PRANA A.P.S. e la conformità del relativo statuto al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di proprio circolo affiliato;

VISTA la nota n. 34/12211 del 13 dicembre 2019, con la quale questa Direzione ha chiesto integrazioni per l'ente di cui alla domanda sopra citata, con conseguente sospensione dei termini procedurali, e il successivo riscontro fornito in data 17 dicembre 2019;

VISTO la nota n. 34/374 del 16 gennaio 2020, con la quale questa Amministrazione ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990 la presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativa all'ente in questione, con conseguente interruzione dei termini procedurali e la comunicazione del 22 gennaio 2020 con cui ENDAS ha fornito riscontro rispetto ai motivi ostativi comunicati, che risultano superati per effetto delle controdeduzioni fornite;

ESAMINATA la documentazione agli atti e considerato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto del suddetto ente alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

DECRETA

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, l'associazione "**PRANA A.P.S.**", c.f. **95209830108** con sede in Genova, Via Fiasella 4/4, c.a.p. 16121 è iscritta dalla data odierna al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circolo affiliato di ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale iscritta con il n. 10 al Registro predetto.

La suddetta associazione è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 4 *bis* del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, come convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi